

No a modifiche rilevanti della polizza fideiussoria senza controfirma del soggetto garante

14 Aprile 2009

Un'impresa chiede il parere dell'Autorità l'istanza contestando l'esclusione disposta nei propri confronti dalla S.A. con la motivazione che la garanzia provvisoria prodotta era stata modificata, relativamente alla data di presentazione dell'offerta, con l'inserimento fatto a mano di una correzione di tale data, senza la sottoscrizione a margine della società assicuratrice.

A riscontro dell'istruttoria procedimentale svolta dall'Autorità, la S.A. ha confermato la legittimità del provvedimento di esclusione adottato, evidenziando che il disciplinare di gara, prescriveva che *"qualsiasi correzione sostanziale apportata agli elementi rilevanti della polizza fideiussoria e dello schema tipo (.....data di presentazione dell'offerta.....) dovrà, pena l'esclusione, essere controfirmata dal soggetto che rilascia la fideiussione o lo schema tipo. .*

La polizza assicurativa prodotta dalla impresa esclusa presentava, invece, una correzione inserita a mano nella data di presentazione dell'offerta non controfirmata dalla società assicuratrice, risultando pertanto in palese contrasto con la richiamata prescrizione della lex specialis di gara.

* * * * *

Quanto sopra premesso, l'Autorità nell'**allegato parere n. 32/2009**, ritiene il provvedimento di esclusione adottato dalla S.A. nei confronti dell'impresa conforme alle prescrizioni della lex specialis di gara, alle quali l'Amministrazione è tenuta a dare precisa ed incondizionata esecuzione.

2380-Parere 32 - 2009.pdf [Apri](#)